

CHIARIMENTI A QUESITI PERVENUTI SINO ALLA DATA ODIERNA

QUESITO N. 1

Rilevando che nei documenti di gara sono fornite definizioni diverse per Km0, filiera corta, locale, mentre in disciplinare di gara si parla di prodotti lucani, si prega di confermare che la corretta definizione di questi prodotti è quella indicata in capitolato sezione 4 punto 1

RISPOSTA

Al fine di dare un esaustivo chiarimento rispetto al quesito sopra indicato si precisa quanto segue:

- per **prodotti locali** si considerano tali quelli provenienti dal territorio del Comune di Tito (*non invece del Comune di Avigliano come indicato erroneamente per un mero refuso nel capitolato*), oppure ove non reperibili provenienti dalla provincia di Potenza;
- per **prodotti a “Km 0”** si considerano tali quelli provenienti entro un raggio massimo di 100 km da Tito (*e non invece 100 km da Avigliano come indicato erroneamente per un mero refuso nel capitolato*), considerando come punto di riferimento il Comune di Tito.
- Per **prodotti “a filiera corta”**: per quanto concerne l'utilizzo di prodotti denominati “a filiera corta”, questi potranno essere considerate tali quando provenienti* dalle province della Basilicata e da province extraregionali solo se confinanti con la provincia di Potenza. (*nati, allevati, macellati e/o altre lavorazioni nel caso dei prodotti di origine animale, coltivati e successive lavorazioni nel caso di prodotti di origine vegetale).

Facendo invece riferimento a quanto previsto nella **“sezione quarta – punto 1”, pag. 9 del Capitolato (art. 5 – parte dedicata all’offerta tecnica) e nella relativa tabella di attribuzione di punteggio (riportata anche nel disciplinare di gara)** si conferma quanto ivi specificatamente indicato al fine di poter conseguire una premialità in termini di punteggio.

QUESITO N. 2

Siamo a chiedere conferma che per la gara in oggetto, tra le riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria di cui al comma 8 dell'art. 106 del Codice Lgs. n. 36/2023, si possa aggiungere alle riduzioni citate all'art. 10 del Disciplinare anche la seguente riduzione prevista dallo stesso comma 8: "L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3" (dello stesso articolo 106). Si chiede di confermare la verificabilità della garanzia stessa attraverso scambio di pec con il soggetto garante, all'indirizzo di posta certificata indicata nella stessa garanzia fidejussoria. In attesa di un vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA

Premesso che:

- a) con la Delibera n. 606/2023 e il Comunicato del 31/01/2024 l'Anac, prendendo atto delle difficoltà emerse nello svolgimento delle verifiche telematiche delle garanzie fideiussorie mediante accesso ai siti internet dei garanti, ha fornito indicazioni transitorie valide fino al 30/6/2024;

- b) nella predetta Delibera 606/2023 si indicava la possibilità di adottare modalità telematiche alternative alle piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, finalizzate a evitare soluzioni di continuità nell'operatività del settore, dato atto che alla data del 19 dicembre 2023 non risultavano operanti piattaforme in grado di consentire l'emissione e la gestione delle polizze fideiussorie;
- c) con il Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ritenuto necessario prorogare i fino al 31/12/2024, le indicazioni contenute nella Delibera n. 606/2023 e nel Comunicato del 31/01/2024, stante la permanenza delle difficoltà registrate in questi due ultimi provvedimenti;
- d) tale proroga fino al 31/12/2024, persegue l'obiettivo di ***“garantire che il meccanismo funzioni integralmente in modalità digitale, attraverso i siti internet dei garanti per le verifiche o le piattaforme, predisposte da operatori del mercato, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti nel rispetto delle Regole tecniche recanti i Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale emesse da AgID, anche per la gestione”***;
- e) con il summenzionato Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024 si è chiarito inoltre che:
- la riduzione del dieci per cento della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 106, comma 8, del codice per il caso di fideiussioni gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti è applicabile nei soli casi in cui è garantito lo svolgimento, mediante piattaforma, di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza (emissione, verifica, gestione e svincolo della garanzia);
 - soltanto la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza mediante il ricorso alle piattaforme è in grado di offrire quel livello di sicurezza aggiuntivo che giustifica la riduzione della garanzia;

Tutto ciò premesso

Si ritiene che:

- la riduzione del dieci per cento della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 106, comma 8, del Codice non sia applicabile alla procedura di affidamento del servizio di mensa in oggetto, per le ragioni di cui in premessa;
- la verificabilità della garanzia continuerà ad essere effettuata secondo le modalità della Delibera n. 606/2023 ossia attraverso l'indirizzo Internet indicato dal garante nella polizza, cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale oppure, mediante scambio di pec con il soggetto garante all'indirizzo di posta certificata indicata nella stessa garanzia fidejussoria.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Danilo GROSSI